# FONDOSANITA'

Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 77

# **REGOLAMENTO**

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2019)



# Sommario

TITOLO I - RAPPORTO ASSOCIATIVO	2
ART. 1 – Modalità di adesione al Fondo	
ART. 2 – Quota di iscrizione	2
ART. 3 – Quota associativa	2
ART. 4 – Contribuzione	2
ART. 5 – Versamento della contribuzione	3
ART. 6 – Scelta di investimento	3
ART. 7 - Comunicazione periodica agli associati	4
TITOLO II – PRESTAZIONI	
ART. 8 - Prestazioni	
ART. 9 – Domanda di pensione	
ART. 10 – Liquidazione della prestazione sotto forma di capitale	
ART. 11 - Beneficiari in caso di decesso dell'iscritto	
ART. 12 - Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo	
ART. 13 - Trasferimento volontario ad altro Fondo Pensione	
ART. 14 - Trasferimento volontario da altro Fondo Pensione	
ART. 15 – Anticipazioni	
ART. 16 – La Mia Pensione Complementare	7
TITOLO III – ORGANI STATUTARI	Q
ART. 17 – Organi Statutari del Fondo	
ART. 17 – Organi Statutari dei Pondo	
ART. 19 – Assemblea del Delegali	
ART. 20 – Svolgimento delle sedute	
ART. 21 – Consiglio di Amministrazione	
ART. 22 – Convocazione e sedute del Consiglio	
ART. 23 – Presidente e Vice Presidente	
ART. 24 – Responsabile del Fondo	
ART. 25 – Direttore Generale	
ART. 26 – Collegio dei Sindaci	
ART. 27 – Revisione Legale dei conti	
TITOLO IV - RISORSE	.11
ART. 28 – Scelta dei soggetti gestori	
ART. 29 – Banca Depositaria	. 11



### TITOLO I – RAPPORTO ASSOCIATIVO

#### ART. 1 – Modalità di adesione al Fondo

- 1. La domanda di adesione al Fondo, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo scaricabile dal sito <a href="www.fondosanita.it">www.fondosanita.it</a> Modalità di adesione va fatta pervenire al Fondo mediante posta ordinaria ovvero posta certificata (pec) all'indirizzo <a href="fondosanita@pec.it">fondosanita@pec.it</a>, unitamente alla copia della quietanza di versamento della quota "una tantum" di iscrizione ed alla documentazione a corredo.
- 2. L'adesione al Fondo decorre dalla data di versamento della quota di iscrizione.

#### ART. 2 – Quota di iscrizione

- 1. La quota di iscrizione al Fondo è fissata nell'importo di €. 26,00 (ventisei/00). Tale quota potrà essere versata al Fondo direttamente dall'interessato, mediante bonifico
- bancario in unica soluzione indicando nella causale di operazione solo il codice fiscale dell'iscritto.
- 2. Gli infratrentacinquenni appartenenti alla categoria professionale di una Fonte Istitutiva che ha messo a disposizione una provvista economica, possono godere di un'importante agevolazione: sarà loro possibile aderire al Fondo senza pagare la quota d'iscrizione e le spese di gestione amministrativa per il primo anno, che saranno, invece, prelevate dalla provvista resa disponibile da ciascuna Fonte che ha aderito all'iniziativa. In questo caso l'adesione al Fondo decorre dalla data di sottoscrizione del modulo.
- Sul sito del Fondo <u>www.fondosanita.it</u> viene data indicazione delle Fonti Istitutive che aderiscono all'iniziativa.

#### ART. 3 – Quota associativa

- 1. La quota associativa viene determinata dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli andamenti della gestione del Fondo.
- 2. La quota annua di associazione viene automaticamente trattenuta dal primo versamento annuo effettuato a titolo di contribuzione, ovvero, in caso di sospensione dei versamenti, dal valore della posizione individuale dell'aderente entro la fine di ciascun anno.

#### ART. 4 – Contribuzione

- 1. L'aderente dovrà indicare, nel modulo di adesione, l'importo della contribuzione annua che si impegna a versare, espressa, per i lavoratori autonomi, in misura percentuale del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi relativo al periodo di imposta precedente, con un minimo dell'1%; per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
- 2. L'aderente che ne abbia diritto può conferire con modalità espresse il TFR maturando.
- 3. L'aderente ha facoltà di sospendere il versamento della contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

In tal caso l'importo delle spese a carico dell'aderente sarà prelevato dal valore della propria



posizione individuale. I periodi di sospensione dei versamenti sono in ogni caso considerati ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva.

**4**. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

#### ART. 5 – Versamento della contribuzione

- 1. L'importo annuo può essere versato in rate mensili, semestrali o annuali.
- **2**. Al fine di dare evidenza al contributo versato nell'anno nella Comunicazione periodica all'iscritto, è necessario che il versamento avvenga entro il 15 dicembre di ciascun anno; resta, comunque, fermo il diritto a fruire della deducibilità fiscale se il versamento è effettuato entro il 31 dicembre.
- **3**. I versamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario intestato al Fondo, indicando nella causale del versamento il proprio codice fiscale.

Gli interessati possono richiedere, altresì, di effettuare il pagamento tramite procedura M.A.V. semestrale o annuale, ovvero tramite bonifico permanente da concordare direttamente con il proprio istituto bancario.

Le somme versate a titolo di contribuzione, espletate le necessarie verifiche, confluiscono temporaneamente nel conto corrente di raccolta del Fondo e, successivamente, sono trasferite al conto di gestione presso la Banca Depositaria con la tempistica di seguito riportata.

I contributi versati vengono trasferiti al conto di gestione entro i primi quindici giorni del mese successivo al versamento. Il valore quota di riferimento sarà quello dell'ultimo giorno del mese di versamento. Gli interessi bancari che le quote di contribuzione producono, nella fase transitoria in cui rimangono accreditate sul conto corrente di raccolta, vanno ad integrare la copertura delle spese di gestione amministrativa del Fondo.

#### ART. 6 – Scelta di investimento

- 1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno tre comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento. La Nota Informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e di rendimento. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, indicando la quota di contribuzione da imputare alla singola linea di investimento, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto Scudo dell'intero versamento contributivo.
- 2. L'aderente può riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.
- **3**. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età dell'aderente, è prevista la riallocazione automatica della sua posizione individuale nonché la destinazione dei relativi flussi contributivi futuri verso il comparto Scudo. È data comunque facoltà all'aderente interessato di manifestare una diversa volontà secondo le modalità ed i termini comunicati dal Fondo.
- **4**. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa, salvo diversa scelta dell'aderente.



# ART. 7 – Comunicazione periodica agli associati

- 1. Il Fondo provvede a trasmettere, entro il 31 marzo di ciascun anno, ad ogni associato apposita comunicazione contenente l'estratto conto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente con la specifica indicazione di:
- Composizione del patrimonio del Fondo;
- Andamento finanziario della gestione;
- Posizione contributiva individuale dell'associato;
- Rendimenti e valorizzazione della posizione contributiva dell'associato;
- La Mia Pensione Complementare.
- **2**. L'interessato può far pervenire al Fondo proprie osservazioni entro il 30 giugno. In mancanza, il rendiconto si intende accettato.



#### TITOLO II – PRESTAZIONI

#### ART. 8 - Prestazioni

- 1. Le prestazioni sono erogate nel momento in cui maturano i requisiti per il pensionamento previsti dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione di aver partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni.
- **2**. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 8, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- **4**. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, e che sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- **5**. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo ha stipulato, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposita convenzione con Assicurazioni Generali Vita S.P.A.

#### ART. 9 – Domanda di pensione

1. Per ottenere la prestazione pensionistica complementare di cui al precedente art. 8, l'interessato, in possesso dei prescritti requisiti, deve presentare domanda al Fondo, compilando l'apposito modulo predisposto e reso disponibile sul sito internet <a href="https://www.fondosanita.it">www.fondosanita.it</a> oltreché presso la sede del Fondo, ed inviarlo mediante posta elettronica all'indirizzo <a href="mailto:liquidazioni@fondosanita.it">liquidazioni@fondosanita.it</a> ovvero mediante posta ordinaria.

#### ART. 10 – Liquidazione della prestazione sotto forma di capitale

- 1. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente almeno il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 2. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta aver svolto attività professionale al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica



complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

# ART. 11 - Beneficiari in caso di decesso dell'iscritto

- 1. In caso di decesso in fase di accumulo, la posizione individuale maturata dall'iscritto sarà versata agli eredi legittimi, ovvero, ai beneficiari indicati dall'iscritto stesso.
- 2. In mancanza di eredi legittimi ovvero di beneficiari, la posizione contributiva resterà acquisita al Fondo.
- **3**. Per il caso di decesso dopo il pensionamento, il Fondo offre la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ai superstiti, sottoscrivendo una rendita "reversibile" al momento della richiesta di pensionamento dal Fondo.

# ART. 12 – Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo

- 1. L'aderente che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
- Trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- Riscattare il 50% della posizione individuale maturata in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi;
- Riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che
  comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione
  dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a
  ventiquattro mesi;
- Mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione;
- Riscattare l'intera posizione individuale maturata.
- 2. Il Fondo, espletati gli opportuni controlli, effettuerà il trasferimento richiesto o predisporrà gli adempimenti per la liquidazione della posizione riscattata.

#### ART. 13 – Trasferimento volontario ad altro Fondo Pensione

- 1. L'aderente, in costanza di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione.
- 2. In tal caso dovrà far pervenire a FondoSanità apposita richiesta (compilando il modello specifico indicato sul sito del Fondo), mediante posta elettronica all'indirizzo trasferimenti@fondosanita.it ovvero posta ordinaria.
- 3. Il Fondo provvederà agli adempimenti necessari entro sei mesi dal ricevimento della domanda.



# ART. 14 – Trasferimento volontario da altro Fondo Pensione

- 1. L'aderente, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione, può trasferire la posizione individuale maturata presso un altro Fondo pensione a FondoSanità.
- **2**. In tal cado dovrà far pervenire a FondoSanità apposita richiesta (mediante compilazione dell'apposito modulo o lettera di richiesta trasferimento detenuto dal Fondo "cedente") tramite posta elettronica all'indirizzo trasferimenti@fondosanita.it ovvero posta ordinaria.
- **3**. Il Fondo provvederà successivamente ad autorizzare il Fondo "cedente" al trasferimento della posizione accumulata e contributiva. Il Fondo "cedente" avrà sei mesi di tempo per poter trasferire.

## ART. 15 – Anticipazioni

- 1. L'aderente può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi:
- In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% per le spese sanitarie o per terapie e interventi gravi attinenti a sé, al coniuge o ai figli;
- Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia:
- Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ogni ulteriore propria esigenza.
- 2. Le somme percepite a titolo di anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, e in qualsiasi momento, dandone comunicazione preventiva al Fondo indicando che il versamento è a titolo di reintegro e non di contribuzione volontaria.
- 3. Per richiedere l'anticipazione l'aderente deve inviare mediante posta elettronica all'indirizzo anticipazioni@fondosanita.it ovvero posta ordinaria, il modulo all'uopo predisposto, debitamente compilato e sottoscritto. Per le richieste di anticipazione per un importo del 75% della posizione individuale maturata, deve essere altresì allegata la documentazione richiesta dalla normativa sulle anticipazioni.

#### ART. 16 – La Mia Pensione Complementare

1. "La Mia Pensione Complementare" è uno strumento che fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che l'aderente può ottenere al momento del pensionamento. Sul sito del Fondo – www.fondosanita.it – è disponibile un motore di calcolo per effettuare delle simulazioni personalizzate della rendita attesa.



### TITOLO III – ORGANI STATUTARI

# ART. 17 – Organi Statutari del Fondo

Gli Organi del Fondo sono:

- Assemblea dei Delegati;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente:
- Responsabile del Fondo;
- Direttore Generale;
- Collegio dei Sindaci.

L'incarico di Revisione Legale dei conti è attribuito al Collegio dei Sindaci.

# ART. 18 – Assemblea dei Delegati

- 1. L'Assemblea dura in carica tre anni ed è composta da 25 membri.
- 2. L'elezione dell'Assemblea dei Delegati è disciplinata da apposito Regolamento elettorale allegato allo Statuto del Fondo (Allegato "A" dello Statuto).

#### ART. 19 – Modalità di convocazione

- 1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un decimo dei Delegati.
- 2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, inviata con raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata ai Delegati ed ai componenti del Collegio dei Sindaci almeno venti giorni prima della data della riunione ovvero, in casi di urgenza, mediante telegramma, fax ovvero posta elettronica certificata che pervengano almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
- 3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

#### ART. 20 – Svolgimento delle sedute

- 1. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano d'età, che ne constata la regolare costituzione e verifica la validità delle deleghe.
- 2. Ciascun rappresentante può esercitare non più di due deleghe. All'atto della verifica del numero legale, il delegato deve depositare il modulo di delega con la sottoscrizione del rappresentato.
- **3**. Il Presidente procede all'esposizione delle questioni poste all'ordine del giorno, disciplina l'ordine degli interventi di coloro che ne fanno richiesta e pone la questione ai voti.
- **4**. La votazione avviene in forma palese per alzata di mano. Il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, procede al computo dei voti e alla proclamazione del risultato. Le deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.



**5**. Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario, ed è sottoscritto dal Presidente mentre quello dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

# ART. 21 – Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di 6 membri, salva la possibilità dell'Assemblea di elevare eventualmente il numero fino ad un massimo di 18.
- 2. La carica di Consigliere può essere attribuita anche a non aderenti, purché in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legislazione vigente. I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea sulla base di una graduatoria secondo l'ordine decrescente delle preferenze riportate in base ai voti espressi dai rappresentanti.
- **3**. Qualora, nel corso del mandato, vengano a cessare dalla carica uno o più Amministratori, questi saranno sostituiti dai primi non eletti, a concorrenza dei posti resisi vacanti. Gli Amministratori neo eletti scadranno contemporaneamente agli Amministratori in carica.
- **4**. Il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza dei propri componenti il proprio Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, scegliendoli tra i propri membri.
- 5. I Consiglieri possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

#### ART. 22 – Convocazione e sedute del Consiglio

- 1. Il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
- 2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, fatta pervenire agli amministratori e ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno sette giorni lavorativi prima della data della riunione, ovvero, in casi di urgenza, mediante telegramma, fax ovvero posta elettronica certificata, che pervengano almeno tre giorni prima della data predetta.
- **3**. Il Presidente verifica la validità della seduta e procede all'esposizione delle questioni. Il Presidente disciplina le modalità e l'ordine degli interventi, garantendo adeguata partecipazione ai componenti.
- **4**. La votazione avviene in forma palese per alzata di mano e il Presidente procede alla proclamazione del risultato.
- **5**. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili.
- 6. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto, ad opera del Segretario, apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inserito nel libro delle adunanze del Consiglio.

#### ART. 23 – Presidente e Vice Presidente

- 1. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.
- 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo.



# ART. 24 – Responsabile del Fondo

- 1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendolo anche tra gli amministratori del Fondo.
- 2. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo i risultati dell'attività svolta.
- 3. Al Responsabile del Fondo spetta:
- la verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'interesse esclusivo degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto del Fondo.

E', altresì, tenuto a:

- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente, e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

#### ART. 25 – Direttore Generale

- 1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. All'atto della nomina, nel rispetto dello Statuto e della vigente normativa, sono determinati i compiti ed i poteri attribuiti al Direttore Generale del Fondo.
- **2**. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definite dalla normativa vigente.
- **3**. Il Direttore Generale svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività.

# ART. 26 – Collegio dei Sindaci

- 1. Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Delegati, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
- 2. Il Collegio dei Sindaci nomina nel proprio ambito il Presidente.
- 3. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
- **4**. Il Collegio si riunisce almeno tre volte l'anno



# ART. 27 – Revisione Legale dei conti

- 1. La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio dei Sindaci.
- 2. L'incarico di revisione legale dei conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo incarico.

### TITOLO IV - RISORSE

## ART. 28 – Scelta dei soggetti gestori

- 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
- **2**. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13 del Decreto Legislativo n. 252/2005.
- **3**. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e dalle istruzioni della COVIP, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali.
- **4**. Il Consiglio di Amministrazione definisce i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del citato Decreto Legislativo, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui allo Statuto.
- **5**. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

### ART. 29 – Banca Depositaria

- 1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate, mediante stipulazione di apposita convenzione di custodia, presso una banca che possieda i requisiti previsti dalla vigente normativa, scelta dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti che dispongano di un'adeguata professionalità e che possano offrire costi del servizio competitivi rispetto alle condizioni medie praticate dal mercato.
- **2**. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 252/2005.
- **3**. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
- **4**. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Per ogni ulteriore informazione relativa ai soggetti coinvolti nella gestione di FondoSanità si rinvia alla nota informativa scaricabile dal sito www.fondosanita.it